

Notaio Maria Cristina Lupacchino

Via Roma, 106
20013 Magenta
Tel. 02.89654682 - Fax 02.89654683
e-mail: mlupacchino@notariato.it

Repertorio n. 1553

Raccolta n. 1065

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di giugno, in Borgo San Giacomo (BS), via Don Petrobelli n. 6, alle ore diciassette.

Davanti a me, dott.ssa Maria Cristina Lupacchino, Notaio in Magenta, iscritta nel Ruolo del Distretto notarile di Milano, è comparso:

- **BETTI Paolo**, nato a Orzinuovi (BS) il 28 gennaio 1968, domiciliato per la carica in Borgo San Giacomo, via Don Petrobelli n. 6.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara:

- di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**BORGIO VITA Associazione Mutualistica di Assistenza**", con sede legale in Borgo San Giacomo, via Don Petrobelli n. 6, codice fiscale: 98209820178;

- che sono convenuti in questo giorno, luogo ed ora gli associati della predetta Associazione per riunirsi in assemblea;

e mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni della sola Parte Straordinaria.

Al che, aderendo io Notaio, il comparente, assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di Statuto, presso la sede dell'Associazione, in prima convocazione per il giorno 16 (sedici) giugno 2022 (duemilaventidue) alle ore 7 (sette) e, qualora non fosse raggiunto il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 17 (diciassette) giugno 2022 (duemilaventidue), alle ore 17 (diciassette), mediante avviso trasmesso a tutti gli associati a mezzo email in data 26 maggio 2022 e affisso in pari data, in modo visibile, nei locali della sede dell'Associazione;

- che l'assemblea indetta in prima convocazione non si è regolarmente costituita per il mancato raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto, pari alla maggioranza degli associati aventi diritto di voto;

- che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, *"hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nel versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari"*;

- che, su un totale di 27 (ventisette) associati aventi diritto di voto ai sensi di legge e di Statuto, sono presenti 23 (ventitré) associati aventi diritto di voto, in proprio o tramite valide deleghe che restano acquisite agli atti dell'Associazione; previamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** l'elenco degli associati presenti, con la specificazione di coloro che sono presenti tramite delegato;

- che del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo monocratico sono presenti i componenti indicati nell'elenco che, previamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**;

- che lo Statuto prevede che l'assemblea straordinaria è valida, in seconda convocazione, quando è presente almeno un decimo degli associati e che le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti all'adunanza;

- che, pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è validamente costituita e idonea a discutere e a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale, con particolare riferimento a: Modificazione dell'articolo Art. 23 - Sostituzione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale Atti pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA
di Milano - DP I
Registrato il 18/06/2022
al n. 50949/1T
con euro 200,00

PARTE ORDINARIA

omissis.

Iniziando la trattazione del punto di Parte Straordinaria posto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda all'assemblea che:

- l'Associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio Maria Cristina Lupacchino di Magenta in data 22 dicembre 2020, rep.n. 1231/876, registrato a Milano DP I il 24 dicembre 2020, al n. 95126, serie 1T, con un patrimonio iniziale di euro 50.260,00 (cinquantamila duecentosessanta virgola zero zero);
- in detto atto costitutivo, i soci fondatori hanno convenuto che l'Associazione, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, acquisti la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- la suddetta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non è stata richiesta poiché, al momento della stipula dell'atto costitutivo, il RUNTS non era ancora operativo.

Spiega quindi che il RUNTS è adesso operativo e che, per dare attuazione alla volontà, già espressa in sede di atto costitutivo, di procedere all'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:

- 1) la conformità dello Statuto alla normativa di cui al d. lgs. n. 117/2017 (recante il "Codice del Terzo Settore");
- 2) la sussistenza del patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Con riferimento al primo punto, il Presidente illustra che lo Statuto adottato in sede di atto costitutivo è conforme al Codice del Terzo Settore, fatta eccezione per l'art. 23, che prevede la cooptazione degli amministratori che vengono a mancare nel corso dell'esercizio. A tale riguardo, espone che la clausola sulla cooptazione era ritenuta valida dalla dottrina che aveva commentato il Codice del Terzo Settore (e per questo motivo era stata inserita in Statuto) ma, successivamente alla stipula dell'atto costitutivo, con Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato essere "*non conforme al Codice del Terzo Settore una espressa clausola statutaria in tal senso*". Il Presidente, quindi, fa presente la necessità di adeguarsi all'interpretazione ministeriale, eliminando dallo Statuto la previsione della cooptazione e introducendo al suo posto una clausola che preveda e disciplini il procedimento di nomina assembleare degli amministratori in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare nel corso dell'esercizio.

Con riferimento al secondo punto, il Presidente espone all'assemblea che il dott. Valerio Renato Gastoldi, dottore commercialista e revisore legale iscritto al n. 720A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A - Bergamo e al n. 63178 del Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 26 aprile 1995, pubblicato nella G.U. n. 32-bis del 28 aprile 1995, ha prodotto una relazione in data 13 giugno 2022, riferita alla data del 30 aprile 2022, asseverata con giuramento innanzi al Notaio Adriano Baratteri di Martinengo (BG) in data 13 giugno 2022, rep.n. 70384, attestante che il patrimonio dell'Associazione, alla data del 30 aprile 2022, ammonta ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) e che, pertanto, lo stesso non è inferiore al patrimonio minimo richiesto dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica.

Terminata la relazione del Presidente, l'assemblea, con voto espresso in forma orale dagli associati, in proprio o tramite il loro delegato, all'unanimità, come da

proclamazione del Presidente,

DELIBERA

- al fine di dare attuazione alla volontà, già espressa in sede di atto costitutivo, di procedere all'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di eliminare dallo Statuto la previsione della cooptazione, introducendo al suo posto una clausola che preveda e disciplini il procedimento di nomina assembleare degli amministratori in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare nel corso dell'esercizio, modificando di conseguenza l'art. 23 dello Statuto come segue:

"Art. 23 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti. A tal fine, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza consentita l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle norme statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.";

- di delegare, per quanto possa occorrere, il Presidente BETTI Paolo a compiere tutte le pratiche necessarie per domandare e ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ai fini del conseguimento della personalità giuridica mediante tale iscrizione, e così, a mero titolo esemplificativo: sottoscrivere le istanze e le richieste che si rendessero a tal fine necessarie, sottoscrivere e produrre al RUNTS tutta la documentazione, anche contabile, anche atta a dimostrare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica, completare o rettificare la domanda di iscrizione, integrare la documentazione depositata, apportare al presente verbale, allo Statuto e alle delibere tutte quelle modifiche, aggiunte e/o soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il RUNTS.

A questo punto il Presidente mi consegna:

* il testo dello Statuto dell'Associazione, comprensivo della modifica deliberata, testo che, previamente sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, allego al presente verbale sotto la **lettera "C"**;

* la relazione giurata del dott. Valerio Renato Gastoldi, dottore commercialista e revisore legale, sopra citata, riferita alla data del 30 aprile 2022, attestante la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, relazione che allego al presente verbale sotto la **lettera "D"**.

Quindi, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, dà atto che i titolari di cariche sociali sono tutti quelli nominati in sede di atto costitutivo, che verrà depositato nel Registro Unico unitamente al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare in ordine all'argomento di Parte

Straordinaria e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta relativa alla Parte Straordinaria alle ore diciassette e venticinque, rinviando in separata sede la trattazione degli argomenti di Parte Ordinaria, di cui verrà dato atto con separato verbale.

Richiesta, io Notaio ho redatto il presente verbale, da me personalmente dattiloscritto, completato a mano e letto al comparente, che, su mia domanda, dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore diciassette e trenta, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Consta di fogli due per pagine sette.

In originale firmato:

Paolo BETTI

Maria Cristina Lupacchino

BORGIO VITA Associazione Mutualistica di Assistenza
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2022 (2ª convocazione 17/06/2022 ore 17:00)

ALLEGATO "A" AUA
RACC. N. 1065 DEL
17/6/2022

Cognome	Nome	luogo di nascita	data di nascita	firma presenza	associato delegato
CRA BORGIO	SAN GIACOMO			<i>San Giacomo</i>	
BONFIGLIO	SERGIO	Orzinuovi (BS)	03/08/1963	<i>San Giacomo</i>	
BASSINI	DARIO EUGENIO	Orzinuovi (BS)	27/01/1961		
BETTELLI	LUCA	Brescia	09/12/1970		PACCANI LUISA <i>ghecco</i>
BETTI	PAOLO	Orzinuovi (BS)	28/01/1968	<i>P. Betti</i>	
BROGNOLI	LUCIANO	Borgo San Giacomo (BS)	12/05/1945		MARINI LUIGI <i>Manini</i>
BRUNELLI	PAOLO	Cremona	23/02/1975	<i>D. Brunelli</i>	
CARMINATI	JESSICA	Orzinuovi (BS)	28/10/1978	<i>Jessica</i>	
CICOGNINI PAVONI	ALESSANDRO	Brescia	15/03/1973	<i>Alessandro</i>	
FACCHINETTI	ENZO	Orzinuovi (BS)	27/11/1950	<i>Enzo</i>	
FROSIO	ANTONIO	Orzinuovi (BS)	07/02/1977	<i>Antonio</i>	
GARDA	DAVIDE EMANUELE	Orzinuovi (BS)	05/05/1975		SPINOLI GIUSEPPE <i>Giuseppe</i>
GARDONI	CHIARA MARIA	Orzinuovi (BS)	27/12/1977	<i>Chiara</i>	
LAMA	DOMENICO	Borgo San Giacomo (BS)	30/06/1962		
MANZOLI	GUALTIERO	Quinzano d'Oglio (BS)	25/11/1964	<i>Gualtiero</i>	
MARINI	LUIGI	Borgo San Giacomo (BS)	18/07/1938	<i>Manini</i>	
MARTANI	SILVIA	Orzinuovi (BS)	23/01/1973	<i>Silvia</i>	
MERLINI	LUIGI	Borgo San Giacomo (BS)	01/02/1950		SPINOLI GIUSEPPE <i>Giuseppe</i>
MINOTTI	FABIO	Orzinuovi (BS)	26/06/1969	<i>Fabio</i>	
PACCANI	LUISA	Orzinuovi (BS)	20/06/1974	<i>ghecco</i>	
SFONDRINI	MARCO	Lodi (LO)	02/07/1958		
SPINOLI	FABIO	Orzinuovi (BS)	07/05/1965		PACCANI LUISA <i>ghecco</i>
SPITTI	GIUSEPPE	Cremona	19/06/1967	<i>Giuseppe</i>	
UBERTI	GIANMARCO	Brescia	04/07/1969	<i>Gianmarco</i>	
VERTUA	ENRICA	Orzinuovi (BS)	25/12/1981	<i>Enrica</i>	
ZANARDELLI	GIANLUCA	Brescia	23/12/1970		PACCANI LUISA <i>ghecco</i>

BORGO VITA Associazione Mutualistica di Assistenza
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2022 (2^a convocazione 17/06/2022 ore 17:00)

ZUCCHI	RAFFAELE NICOLA	Orzinuovi (BS)	20/04/1974	<i>Raffaele Zucchi</i>	
--------	-----------------	----------------	------------	------------------------	--

Pedro R. R.

Maria Cristina Luparello



Allegato "B"
all'atto del 17/6/2022
repertorio n. 1553
raccolta n. 1065

ELENCO TITOLARI DI CARICHE, PRESENTI ALL'ASSEMBLEA di BORGO VITA ETS Associazione Mutualistica di Assistenza DEL 17/06/2022:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA DI PRESENZA
BETTI Paolo	Presidente	<i>Paolo Betti</i>
ZUCCHI Raffaele Nicola	Vice-Presidente	<i>Raffaele Zucchi</i>
CICOGNINI PAVONI Alessandro	Consigliere	<i>Alessandro Cicognini</i>
MARTANI Silvia	Consigliere	<i>Silvia Martani</i>
VERTUA Enrica	Consigliere	<i>Enrica Vertua</i>

ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO:

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA DI PRESENZA
UBERTI Gianmarco	Controllore effettivo	<i>Gianmarco Uberti</i>

Paolo Betti

Maria Grazia Luparello



Allegato "C" all'atto del 17 giugno 2022, rep.n. 1553/1065

STATUTO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Per iniziativa della **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA** è costituita un'associazione assistenziale di natura mutualistica denominata "**BORGO VITA ETS Associazione Mutualistica di Assistenza**", che nel presente Statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

Art. 2 – Qualificazione come ETS e principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega gli associati sia tra di loro che verso l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgo San Giacomo.

La variazione dell'indirizzo in cui è ubicata la sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a darne comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza la necessità di modificare il presente Statuto. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento

delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 – Finalità, attività d'interesse generale e diverse

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio di una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitivi indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore. In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge: la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

- a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
- h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione **in ambito sanitario** promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;

- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;

- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
- favorire l'erogazione di interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione **in ambito sociale** provvede all'erogazione all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare direttamente e/o indirettamente interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In **ambito educativo** promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative, con esclusione delle attività di formazione di cui al D.lgs. 276/2003;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza, nonché l'educazione al consumo responsabile, l'educazione finanziaria, la lotta contro l'usura e la ludopatia.

In **ambito ricreativo** promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire strumenti, servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, subordinatamente all'emanazione dei decreti previsti nel citato art. 6 e secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione si avvale preferenzialmente dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla categoria del Credito Cooperativo cui appartiene il socio Fondatore, nonché dal Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, ideatore e promotore del progetto di mutualità associativa da cui trae ispirazione il presente Statuto.

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Potrà altresì collaborare con enti pubblici e privati al fine di sviluppare al meglio la mutualità sul proprio territorio e le proprie finalità statutarie.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in

presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo svolgimento delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o per le quali siano richiesti particolari requisiti o abilitazioni non in possesso dell'Associazione, nonché l'esercizio diretto da parte dell'Associazione delle attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

Resta inoltre preclusa all'Associazione l'erogazione di prestazioni integrative, complementari o sostitutive rispetto a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella forma di Fondo Sanitario Integrativo del Sistema Sanitario Nazionale, istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

È precluso infine l'esercizio di previdenza complementare e forme pensionistiche afferenti, di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

ASSOCIATI

Art. 6 – Categorie di soci

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 – Domanda di ammissione

L'ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Chi desidera diventare associato deve, pertanto, presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al

precedente art. 6;

- l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua;
- l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti Organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli Organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli Organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo competente, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 8 – Rapporto associativo

Il vincolo associativo è subordinato al pagamento della quota di ammissione e si costituisce dalla data di iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati da parte dell'organo competente.

È vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13.
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da

almeno tre mesi nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta nelle modalità previste dall'art. 14.

I medesimi sono obbligati a:

- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima dalla data di chiusura di ciascun esercizio.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione attraverso compilazione dell'apposito modulo da consegnare a mano o trasmettere a mezzo email.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art.10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;

d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi competenti dell'Associazione;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e in particolare si renda moroso nel versamento dei contributi associativi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

Art. 11 - Comunicazione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 10 devono essere comunicate all'interessato mediante lettera consegnata a mani ovvero a mezzo raccomandata o posta elettronica all'indirizzo risultante nel libro degli associati.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

Contro la decisione di esclusione, l'associato può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 30. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Composizione

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è stabilito dall'Assemblea con un minimo di 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 15;
- c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
- d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio

sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA o in titoli di stato o strumenti con analoga rischiosità.

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 13 – Contributi associativi e prestazioni

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;
- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 14 - Libri sociali e diritto consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali e registri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente,

presentando motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata all'organo competente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 15 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per garantire il relativo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Organi DELL'ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 16 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Presidente;
- e) L'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 17 - Materie

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge e di Statuto.

L'Assemblea ordinaria altresì:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 18 – Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere effettuata tramite avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo lettera consegnata a mani o email agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati o PEC o mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, utilizzando a tal fine l'area riservata a disposizione degli associati, o mediante pubblicazione su uno o più quotidiani locali a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione. L'avviso di convocazione potrà anche essere affisso, in modo visibile, nei locali della sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso, con una delle modalità sopra indicate, ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Art. 19 – Presidenza e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario, anche estraneo, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In

particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Art. 20 - Quorum

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti all'adunanza.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili. L'Assemblea potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle assemblee separate.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 – Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nel versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto

compatibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Numero, composizione, durata in carica

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci sostenitori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I relativi membri sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 25, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti. A tal fine, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza consentita l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se

nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle norme statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito a mezzo di posta elettronica o consegnato a mani a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono validamente costituite con la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di

Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;

- alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 25, penultimo comma;
- alla ammissione o al rigetto della domanda di nuovi associati sia ordinari che sostenitori;
- all'esclusione di un associato nei casi previsti dall'art. 10;
- alla costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello organizzativo;
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
- alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente Statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 25 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso può compiere pertanto tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi, ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 26.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 24 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione, nell'osservanza delle norme di legge. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

Il Consiglio oltre a poter nominare il direttore, il segretario generale, i coordinatori delle attività, può, per meglio adempiere agli scopi sociali e qualora risultasse opportuno, istituire appositi comitati: scientifici, tecnici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative funzioni.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 26 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno scelto tra gli amministratori designati su lista presentata dai Soci Sostenitori.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel quinto comma del precedente art. 25.

PRESIDENTE

Art. 27 - Presidente

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

Può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Nel caso di Organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Nel caso di Organo monocratico esso si compone di un controllore effettivo e uno supplente eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge e qualora i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e a quelle dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di legge.

Art. 29 – Revisione legale dei conti

L'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dalla legge, salvo che, ove consentito dalla legge, la revisione legale dei conti venga affidata all'Organo di Controllo.

ARBITRATO

Art. 30 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli Organi dell'Associazione – purché per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Brescia. I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

VOLONTARI

Art. 31 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 – Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 33 – Estinzione o scioglimento dell'Ente

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 34 – Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In originale firmato:

Paolo BETTI

Maria Cristina Lupacchino

[illegible]

===== VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

13 giugno 2022

28; =====

avanti a me, Dott. Adriano Baratterì; =====

Notaio in Martinengo (BG); =====

iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo; =====

===== è presente il signor: =====

- **GASTOLDI VALERIO RENATO**, nato a Bergamo il 1 gennaio 1965,

domiciliato in Bariano (BG) alla via S. Lucia n. 2, codice

fiscale n. GSTVRR65H01A794J, =====

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi presenta la relazione peritale che segue chiedendo-

mi di asseverarla con giuramento. =====

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il com-

parente, il quale presta, quindi, giuramento di rito ripeten-

do la formula "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto al-

le operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo

che quello di fare conoscere la verità". =====

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", per formar-

ne parte integrante e sostanziale, la perizia oggetto del

presente giuramento, redatta in data 13 giugno 2022, dallo

stesso, dottor GASTOLDI VALERIO RENATO. =====

Il componente mi esonera dalla lettura dell'allegato, del
quale dichiara di avere esatta conoscenza. =====

===== * * * =====

Il componente prende atto dell'informativa in materia di privacy
avuta da me Notaio, il tutto sulla base di una specifica
documentazione allo stesso consegnata in sede di stipulazione
dell'atto in oggetto o per averne preso visione in quanto es-
posta nel mio studio, il tutto ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, e pure in base all'art. 13 del regolamento UE n.
679/2016 GDPR. =====

A tale proposito il componente presta pure il proprio consen-
so al trattamento delle eventuali categorie particolari dei
suoi dati personali, come meglio indicati dagli artt. 9 e 10
del regolamento UE n. 679/2016. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto al comparente che, dichiaratolo conforme alla propria volontà, lo conferma e sottoscrive con me Notaio, essendo le ore 15.00

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio su due pagine di un foglio e sin qui della terza. =====

Valerio Renato Gastaldi

[Handwritten signature]





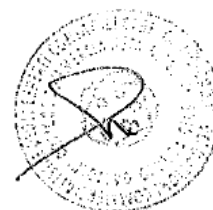
**RELAZIONE GIURATA SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE
DELL'ENTE**

"BORGO VITA ETS Associazione Mutualistica di Assistenza"

Sede Borgo San Giacomo -Bs- Via Don Petrobelli 6

Cod.Fisc. : 98209820178

Alberto Gastoldi





1. PREMESSA

Il sottoscritto **Valerio Renato Gastoldi**, nato a Bergamo (Bg) il 1° Giugno 1965 e con Studio in Brignano Gera d'Adda (Bg) Via A. Manzoni n. 29-31 iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bergamo al nr. 720/A e al Registro dei Revisori Legali come da Decreto Ministero di Grazia e Giustizia del 26.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 32-bis, quarta serie speciale del 28.04.1995 al n.63178,

attesto

che la situazione patrimoniale presa in esame è alla data del 30 Aprile 2022 e risulta essere aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS -Registro Unico Nazionale Terzo Settore-

dichiara

che la seguente perizia è finalizzata alla verifica della consistenza patrimoniale per consentire all'Associazione l'acquisto della personalità giuridica conformemente alla previsione contenuta nell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e agli articoli 16 e 18 del D.M. n. 106/2020, nonché alla luce dell'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante circolare n. 9 del 21 aprile 2022.

In particolare con il D. Lgs. 117/2017 ha preso vita il Codice del Terzo settore quale insieme di norme aventi finalità di riordinare e semplificare in modo organico e sistematico l'attuale disciplina degli Enti non commerciali. Il Codice istituisce, all'art. 11, il Registro Nazionale del Terzo settore (RUNTS) ove gli ETS dovranno essere iscritti per acquisire tale qualifica.

I Soci di "BORGO VITA ETS Associazione Mutualistica di Assistenza" in sede di costituzione avvenuta il 22 dicembre 2020 a rogito notaio Lupacchino rep. n. 1231 e racc. n. 876 hanno espresso la volontà di acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Pertanto con la seguente relazione si rende necessario verificare la consistenza patrimoniale per consentire a "BORGO VITA ETS Associazione Mutualistica di Assistenza" l'iscrizione al Registro RUNTS e il conseguente acquisto della personalità giuridica e l'acronimo ETS.

2. OGGETTO E FINALITA'

L'incarico ha per scopo di redigere una relazione che:

1. determini il valore dei singoli elementi attivi e passivi dell'Associazione al fine di determinarne la consistenza patrimoniale;
2. fornisca l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
3. attesti, ai sensi dell'art. 22, quarto comma del CTS, che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15 mila euro e se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale.

La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

La presente relazione costituisce un vero e proprio bilancio e deve essere strutturata come tale; deve applicare i relativi criteri di valutazione e deve, necessariamente, ricomprendere anche gli elementi negativi.

3. DATA DI RIFERIMENTO

La situazione patrimoniale presa in esame è alla data del **30 Aprile 2022** e risulta essere aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.



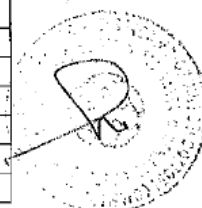
**4. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Il sottoscritto estimatore ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari controlli prendendo in esame la documentazione necessaria (libri contabili, documenti contabili, estratti conto bancari e libri sociali).

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE - VALORI VALUTAZIONE

Relativamente alla valutazione dei beni è stata presa in esame la documentazione di cui sopra fornita dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Si riporta, pertanto, la situazione patrimoniale sulla base delle considerazioni esposte.

ATTIVO	30/04/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	2.654
I. Immateriali	604
1. costi di impianto e di ampliamento	-
2. costi di sviluppo	-
3. diritti di brevetto industriale e delle opere ingegno	-
4. concessioni licenze marchi e diritti simili	604
5. avviamento	-
6. immobilizzazioni in corso e acconti	-
7. altre	-
II. Materiali	0
1. terreni e fabbricati	-
2. impianti e macchinari	-
3. attrezzature	-
4. altri beni	-
5. immobilizzazioni in corso e acconti	-
III. Finanziarie	2.050
1. partecipazioni	2.050
2. crediti	-
3. altri titoli	-
C) Attivo circolante	47.390
I. Rimanenze:	598
1. materie prime sussidiarie e di consumo	598
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-
3. lavori in corso su ordinazione	-
4. prodotti finiti e merci	-
5. acconti	-
II. Crediti	0
entro 12 mesi :	
1. verso clienti	-
2. verso associati	-
3. verso enti pubblici	-
4. verso privati per contributi	-
5. verso enti della stessa rete associativa	-
6. verso altri enti del terzo settore	-
7. verso imprese controllate	-



Gastoldi Pegorini & Associati

Studio di Consulenza Tributaria & Economia d'Impresa | Dottori Commercialisti Revisori Legali



8. verso imprese collegate		
9. crediti tributari	-	
10. da 5 per mille	-	
11. imposte anticipate	-	
12. verso altri	-	
oltre 12 mesi:		
1. verso clienti	-	
2. verso associati	-	
3. verso enti pubblici	-	
4. verso privati per contributi	-	
5. verso enti della stessa rete associativa	-	
6. verso altri enti del terzo settore	-	
7. verso imprese controllate	-	
8. verso imprese collegate	-	
9. crediti tributari	-	
10. da 5 per mille	-	
11. imposte anticipate	-	
12. verso altri	-	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0
1. in imprese controllate	-	
2. in imprese collegate	-	
3. altri titoli	-	
IV. Disponibilità liquide		46.792
1. depositi bancari e postali	46.792	
2. assegni	-	
3. danaro e valori in cassa	-	
D) Ratei e risconti		0
Totale attivo		50.044

PASSIVO	30/04/2022
A) Patrimonio netto	45.044
I. Fondo di dotazione dell'Ente	50.260
II. Patrimonio Vincolato	-
1. Riserve Statutarie	-
2. F.di vincolati per dec. Organi Istituzionali	-
3. Fondi vincolati destinati da terzi	-
4. Altri Fondi vincolati	-
III. Patrimonio libero	0
1. Riserve di utili o avanzi di gestione	- (168)
2. altre riserve	-
IV. Avanzo/Disavanzo d'esercizio al 30.04.2022	(5.048)
B) Fondi rischi e oneri	5.000
1. per trattamento quiescenza e simili	-
2. per imposte anche differite	-
3. altri	5.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	-
D) Debiti	0
entro 12 mesi:	
1. verso banche	-
2. verso altri finanziatori	-
3. verso associati e fondatori per finanziamenti	-
4. verso enti della stessa rete associativa	-
5. verso erogazioni liberali condizionate	-





6. acconti	-	
7. verso fornitori	-	
8. verso imprese controllate e collegate	-	
9. debiti tributari	-	
10. verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	-	
11. verso dipendenti e collaboratori	-	
12. altri debiti	-	
oltre 12 mesi:		
1. verso banche	-	
2. verso altri finanziatori	-	
3. verso associati e fondatori per finanziamenti	-	
4. verso enti della stessa rete associativa	-	
5. verso erogazioni liberali condizionate	-	
6. acconti	-	
7. verso fornitori	-	
8. verso imprese controllate e collegate	-	
9. debiti tributari	-	
10. verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	-	
11. verso dipendenti e collaboratori	-	
12. altri debiti	-	
E) Ratei e risconti	-	0
Totale passivo		50.044

ATTIVO - STATO PATRIMONIALE**- Crediti v/soci**

Tutte le quote associative sottoscritte dai Soci all'atto della loro ammissione sono state regolarmente versate.

- Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate sulla base del presumibile valore corrente che tiene conto degli oneri effettivamente sostenuti. Le immobilizzazioni immateriali sono relative unicamente al marchio dell'Associazione (ammortizzato a valore costante) e il suo loro valore residuo è pari a euro 604.

- Immobilizzazioni materiali

L'Associazione non possiede beni materiali. I beni strumentali sono forniti dal Socio Sostenitore con contratto di comodato gratuito.

- Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte complessivamente per euro 2.050. Esse risultano composte dalla sola partecipazione non azionaria nel COMIPA Società Cooperativa con capitale sociale di euro 57.758. Detta partecipazione, iscritta al costo di sottoscrizione, corrisponde al presumibile valore di realizzo.

- Rimanenze

Si riferiscono a materiale di cancelleria e card da distribuire ai soci e al 30 aprile 2022 sono valorizzate al costo di acquisto per euro 598.

- Crediti

Non risultano in essere crediti alla data della presente relazione.

- Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso la CRA Borgo San Giacomo. Il loro valore complessivo ammonta a euro 46.792.

PASSIVO - STATO PATRIMONIALE**- Patrimonio**

Rappresenta la capacità dell'Associazione di soddisfare le proprie obbligazioni sociali. Il Patrimonio di dotazione dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, dalle quote di adesione versate dai soci ordinari e dai soci sostenitori. Il patrimonio vincolato evidenzia le riserve statutarie indivisibili formate con i residui delle gestioni precedenti. Questo fondo è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali perdite future o comunque per le finalità istituzionali e in nessun caso è distribuibile fra i soci. Il valore del



Gastoldi Pegorini & Associati

Studio di Consulenza Tributaria & Economia d'Impresa | Dottori Commercialisti Revisori Legali



Fondo di Dotazione dell'Ente è pari a € 50.260 , il patrimonio netto al 30 aprile 2022 è pari a euro 50.044 e la compagine societaria è rappresentata da:

Socio sostenitore	1
Soci fondatori	26
Soci ammessi nel 2021	0
Nuovi ammessi al 30/4/22	0
Recessi	0
Esclusi	0
Deceduti	0
Totale soci al 30.04.2022	26

- Fondo Rischi

I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Il sottoscritto perito ha provveduto all'inserimento di un accantonamento prudenziale forfettario di euro 5.000 per fare fronte alle spese di gestione dell'ente visto che alla data della presente perizia non sono ancora iniziate le campagne di accoglimento di nuovi associati.

- TFR

L'Associazione alla data del 30 aprile 2022 non ha personale dipendente e pertanto non risulta presente nessun accantonamento a bilancio.

- Debiti

Non risultano in essere debiti alla data della presente relazione .

6. DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Riprendendo i saldi delle attività nette e passività nette, si perviene alla determinazione del patrimonio dell'Associazione in euro 45.044 .

7. CONCLUSIONI

Il sottoscritto estimatore, in base a quanto sopra esposto e, tenuto conto che detta relazione è stata improntata sui criteri prudenziali,

attesta

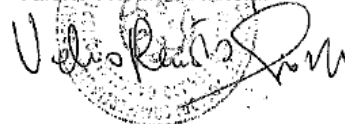
la corretta compilazione della situazione patrimoniale ed assevera che il **Patrimonio di "BORGO VITA ETS Associazione Mutualistica di Assistenza"** alla data del **30 Aprile 2022 ammonta a euro 45.044**, valore arrotondato per difetto a **euro 45.000 (quarantacinquemila/00)**, e che pertanto lo stesso non è inferiore al minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117) ovvero a euro 15.000, al fine dell'ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciute ex art. 22 D.Lgs. 117/2017.

Con osservanza.

Brignano G.A., 13 Giugno 2022

IL PERITO ESTIMATORE

Valerio Renato Gastoldi

 6

[illegible]